

DIREZIONE GENERALE

Roma, 31 LUG. 2009

AI SIGG.RI DELEGATI

A TUTTI I COLLEGI PROVINCIALI
E CIRCONDARIALI DEI GEOMETRI

Prot. 63 /SDG

LORO SEDI

Oggetto: *Approvazione ministeriale della delibera consiliare n. 123/2009 (semplificazione delle procedure previste dalla delibera n. 2/2003) e precisazione criteri iscrivitivi.*

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 dello Statuto in ordine alle modalità per fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'Albo professionale, si comunica che lo scorso 14 luglio i Ministeri Vigilanti hanno approvato l'allegata delibera n. 123 del 20 maggio 2009, con cui - modificando la precedente delibera n. 2/2003 - il Consiglio di Amministrazione ha semplificato le modalità per fornire la detta prova.

Come è noto, secondo la disciplina dettata nel 2003, la prova contraria si articolava attraverso:

a) la sottoscrizione di un'apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale e la mancata titolarità della Partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o similari;

b) l'invio - anno per anno e nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi - da parte dell'iscritto al solo Albo di una dichiarazione fiscale autocertificata (Mod. 4/03) attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale.

Al fine di semplificare il relativo procedimento, il Consiglio di Amministrazione ha escluso dagli adempimenti imposti agli iscritti al solo Albo la previsione di cui alla lettera b), fermo rimanendo l'obbligo di produrre l'autocertificazione di cui alla lettera a).

A decorrere dal corrente anno, quindi, gli iscritti al solo Albo non dovranno più produrre il mod. 4/03, la cui procedura informatica sarà conseguentemente resa inattiva.

*** * ***

Si comunica, altresì, che in occasione della revisione delle modalità per fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione, il Consiglio di Amministrazione ha anche effettuato una ricognizione delle ipotesi in cui non è possibile effettuare la cancellazione dalla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo (comunicato ai Collegi inviato nel maggio 2003).

All'esito di tale ricognizione, il Consiglio ha verificato e confermato l'attualità di tutti i principi all'epoca individuati, provvedendo alla sola precisazione del criterio relativo ai

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 - TEL. 06326861
00196 ROMA

Cod. Fisc.: 80032590582
Part. I.V.A.: 02115531002

www.cassageometri.it

dipendenti di Aziende, Enti Pubblici o Società (punto 14 del richiamato comunicato), la cui iscrizione alla Cassa potrà essere esclusa:

- a) in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
- b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Pertanto le iscrizioni pervenute dal mese di maggio del corrente anno saranno esaminate sulla base del criterio di cui al punto 14 dell'allegato comunicato, così come modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel confidare nella consueta collaborazione e disponibilità da parte di codesti colleghi nel dare più ampia diffusione alle introdotte modifiche e precisazioni, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Mignosi)



Allegati:

- delibera consiliare n. 123/2009 e relativa approvazione ministeriale;
- comunicato ai Collegi così come integrato dal Consiglio di Amministrazione.



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale per le politiche previdenziali
- DIV. IX -



Ministero del Lavoro

Partenza - Roma, 14/07/2009

Alla Cassa Italiana di previdenza
ed assistenza dei geometri
liberi professionisti
Lungotevere A. da Brescia, 4
00196 ROMA

e p.c. Al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
R.G.S.-I.GE.SPE.S.-Uff.V
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: Delibera n.123/2009 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 maggio 2009. concernente la revisione delle modalità idonee a fornire la prova contraria esercizio professione regolate dalla delibera consiliare n. 2/2003.

Con nota n.36/SDG dell'11 giugno 2009, codesta Cassa Italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ha trasmesso, ai fini della prescritta approvazione ministeriale di cui all'art.3, comma 2, del d.lgs. n.509/04, la delibera n.123/2009, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha inteso modificare la precedente delibera consiliare n.2/2003 concernente l'individuazione delle modalità idonee a fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'Albo,

Il deliberato in oggetto, in particolare, dispone di semplificare il procedimento atto a fornire la prova contraria riducendo gli adempimenti imposti agli iscritti al solo Albo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. prot. 75492 del 7 luglio u.s., ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione.

Pertanto, questo Ministero, d'intesa con il covigilante Ministero dell'Economia e delle Finanze, esaminato il provvedimento in oggetto, valutati positivamente i profili di legittimità nonché la compatibilità con la situazione finanziaria della Cassa, approva la delibera n.123/2009 del C.d.A di codesta Cassa Italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, nel testo qui allegato.

La presente approvazione è pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giovanni Feroldi)

V

OGGETTO: Revisione della delibera consiliare n. 2/2003
modalità prova contraria esercizio professione ex art. 5 Statuto

Il Consiglio di Amministrazione del 20.05.2009

- LETTO l'art. 5 dello Statuto così come modificato dal Comitato dei Delegati nelle riunioni del 22.5.2002 e del 27.11.2002 che, statuendo l'automatica iscrizione alla Cassa da parte di tutti gli iscritti all'Albo professionale che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, prevede che l'esercizio della stessa si presuma fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'interessato;
- PRESO ATTO che la medesima disposizione statuisce che il Consiglio di Amministrazione individui, con apposita delibera da sottoporre all'approvazione ministeriale, le modalità in base alle quali dovrà essere prodotta la prova del mancato esercizio della professione;
- LETTA la delibera consiliare n. 2/2003, approvata dai Ministeri Vigilanti il 24.3.2003, con cui le dette modalità sono state individuate;
- CONSIDERATO che la richiamata delibera prevede che tutti coloro che si iscrivono all'Albo debbano: a) produrre apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale, nonché il mancato possesso della partita IVA per l'attività professionale di geometra b) inviare, di anno in anno, una dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di reddito professionale;
- RITENUTO che il procedimento sopra descritto possa essere semplificato, escludendo dagli adempimenti imposti agli iscritti al solo Albo la previsione di cui alla lettera b);
- RITENUTO, altresì, opportuno escludere dalla delibera consiliare n. 2/2003 i riferimenti a coloro che alla data del 31.12.2002 risultassero iscritti di solidarietà, non risultando più attuale la disciplina dettata in via transitoria;
- SENTITA la relazione del Sig. Presidente;

DELIBERA N.123/2009

- DI INDIVIDUARE LE MODALITÀ IDONEE A FORNIRE LA PROVA CONTRARIA PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLO STATUTO COME SEGUE:

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO, AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO, DI UNA SPECIFICA AUTOCERTIFICAZIONE SU UN APPOSITO MODULO PREDISPOSTO DALLA CASSA. L'AUTOCERTIFICAZIONE - SALVI COMUNQUE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI AL RIGUARDO DAI SINGOLI COLLEGI - DOVRÀ ATTESTARE L'ESISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. DI NON ESERCITARE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, IN FORMA SINGOLA, SOCIETARIA O ASSOCIATA, ANCHE IN VIA OCCASIONALE E/O SOTTO FORMA DI CONSULENZA, DI PERIZIA E DI ATTIVITÀ COORDINATA E CONTINUATIVA E DI QUALSIASI ATTIVITÀ LE CUI PRESTAZIONI RIENTRINO NELLE COMPETENZE TECNICHE DI GEOMETRA;



CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI

LIBERI PROFESSIONISTI


LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 - TEL. 06326861
00196 ROMA

Cod. Fisc.: 80032590582
Part. I.V.A.: 02115531002

2. DI NON ESSERE TITOLARE DI PARTITA IVA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA;

- L'INTERESSATO DOVRA' ALTRESI' DICHIARARE NELLA PREDETTA AUTOCERTIFICAZIONE DI ESSERE A CONOSCENZA DELL'OBBLIGO - QUALORA SI VERIFICHINO SUCCESSIVAMENTE LA CIRCOSTANZA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI GEOMETRA O DIVENTI TITOLARE DI PARTITA IVA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DI DARNE COMUNICAZIONE ALLA CASSA ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' STESSA, TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO DA INVIARE DIRETTAMENTE ALLA CASSA OVVERO TRAMITE IL COLLEGIO DI APPARTENENZA;

LA PRESENTE DELIBERA DOVRA' ESSERE INVIATA AI MINISTERI VIGILANTI PER LA CONSEGUENTE APPROVAZIONE.



Oggetto: modalità prova contraria esercizio professione ex art. 5 Statuto

Il Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2003

- LETTO l'art. 5 dello Statuto così come modificato dal Comitato dei Delegati nelle riunioni del 22.5.2002 e del 27.11.2002 che, statuendo l'automatica iscrizione alla Cassa da parte di tutti gli iscritti all'Albo professionale che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, prevede che l'esercizio della stessa si presuma fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'interessato;
- PRESO ATTO che la medesima disposizione statuisce che il Consiglio di Amministrazione individui, con apposita delibera da sottoporre all'approvazione ministeriale, le modalità in base alle quali dovrà essere prodotta la prova del mancato esercizio della professione;
- TENUTO CONTO che in fase di prima applicazione l'individuazione di queste modalità riguarderà essenzialmente coloro che al 31.12.2002 erano legittimamente iscritti al solo albo e non anche alla Cassa, in quanto non tenuti alla iscrizione in forza della precedente normativa e successivamente, a regime, tutti coloro che si iscriveranno all'albo;
- RITENUTO che le modalità idonee a fornire la prova contraria siano quelle di richiedere all'interessato di produrre - entro 90 giorni dall'approvazione della presente delibera da parte dei Ministeri vigilanti per i già iscritti di solidarietà o al momento dell'iscrizione all'albo - la sottoscrizione di un'apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra, nonché il mancato possesso della P. IVA per l'attività professionale di geometra - fatti comunque salvi i provvedimenti al riguardo adottati dai singoli Collegi - con la successiva dimostrazione del mancato esercizio della professione attraverso la produzione di una dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale, da inviarsi entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- RITENUTO di adottare la presente deliberazione subordinatamente all'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti delle modifiche statutarie e regolamentari deliberate dal Comitato dei Delegati il 22.5 e 27.11.2002;
- LETTA la relazione della Direzione Generale;

DELIBERA n.2/2003

DI INDIVIDUARE LE MODALITA' IDONEE A FORNIRE LA PROVA CONTRARIA PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLO STATUTO COME SEGUE:

- A) SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO, AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO, DI UNA SPECIFICA AUTOCERTIFICAZIONE SU UN APPOSITO MODULO PREDISPOSTO DALLA CASSA. PER COLORO CHE AL 31.12.2002 RISULTANO ESSERE STATI ISCRITTI DI SOLIDARIETA' LA SOTTOSCRIZIONE DOVRA' AVVENIRE ENTRO 90 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA DA PARTE DEI MINISTERI VIGILANTI. L'AUTOCERTIFICAZIONE - SALVI COMUNQUE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI AL RIGUARDO DAI SINGOLI COLLEGI - DOVRA' ATTESTARE L'ESISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:



CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVEREA, 4 - BRESCIA, 4 - TEL. 06326861
00196 ROMA

Cod. Fisc.: 80032596582
Part. I.V.A.: 02115531002

1. DI NON ESERCITARE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, IN FORMA SINGOLA, SOCIETARIA O ASSOCIATA, ANCHE IN VIA OCCASIONALE E/O SOTTO FORMA DI CONSULENZA, DI PERIZIA E DI ATTIVITÀ COORDINATA E CONTINUATIVA E DI QUALSIASI ATTIVITÀ LE CUI PRESTAZIONI RIENTRINO NELLE COMPETENZE TECNICHE DI GEOMETRA;
2. DI NON ESSERE TITOLARE DI PARTITA IVA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA;

A1 L'INTERESSATO DOVRA' ALTRESI' DICHIARARE NELLA PREDETTA AUTOCERTIFICAZIONE DI ESSERE A CONOSCENZA DELL'OBBLIGO - QUALORA SI VERIFICHINO SUCCESSIVAMENTE LA CIRCOSTANZA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI GEOMETRA O DIVENTI TITOLARE DI PARTITA IVA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DI DARNE COMUNICAZIONE ALLA CASSA ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ STESSA, TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO DA INVIARE DIRETTAMENTE ALLA CASSA OVVERO TRAMITE IL COLLEGIO DI APPARTENENZA;

B) INVIO, ANNO PER ANNO, DA PARTE DELL'INTERESSATO DELLA DICHIARAZIONE FISCALE AUTOCERTIFICATA ATTESTANTE LA MANCATA DENUNCIA DI REDDITI AVENTI NATURA PROFESSIONALE ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SALVO IN OGNI CASO IL POTERE DELLA CASSA DI EFFETTUARE GLI OPPORTUNI CONTROLLI. IL MANCATO INVIO DELLA SUDETTA DICHIARAZIONE ENTRO I TERMINI INDICATI COMPORTERÀ L'AUTOMATICA ISCRIZIONE ALLA CASSA PER L'ANNO DI COMPETENZA.

LA PRESENTE DELIBERA - ASSUNTA SUBORDINATAMENTE ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DEI MINISTERI VIGILANTI DELLE MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI DELIBERATE DAL COMITATO DEI DELEGATI IL 22.5 E IL 27.11.2002 - DOVRA' ESSERE INVIATA AI MINISTERI VIGILANTI PER LA CONSEGUENTE APPROVAZIONE.



! / veruca

COMUNICATO

A TUTTI I COLLEGI

A seguito dell'introduzione dal 1°/1/2003 del nuovo regime iscrivito alla Cassa e con riferimento alla delibera consiliare n.2/2003, a titolo esemplificativo si riportano di seguito – anche alla luce dei quesiti che sono stati rappresentati alla Cassa – le fattispecie più ricorrenti per le quali **non può essere effettuata l'autocertificazione** ai fini della prova contraria per l'esercizio della libera professione:

1. GEOMETRA POSSESSORE DI PARTITA IVA PROFESSIONALE E SIMILARI;
2. GEOMETRA AMMINISTRATORE DI CONDOMINI;
3. GEOMETRA CHE UTILIZZA IL TIMBRO OCCASIONALMENTE ANCHE A TITOLO GRATUITO;
4. GEOMETRA CHE PRESTA COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA;
5. GEOMETRA TITOLARE O AMMINISTRATORE AGENZIA IMMOBILIARE;
6. PENSIONATO DI ALTRO ENTE SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE DI CONTINUITA' ED ESCLUSIVITA';
7. ASSESSORE COMUNALE, CONSIGLIERE E SINDACO SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE DI CONTINUITA' ED ESCLUSIVITA';
8. CONSULENTE AZIENDALE SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE DI CONTINUITA' ED ESCLUSIVITA';
9. GEOMETRA SOCIO DI SOCIETA' COOPERATIVA CHE FIRMA E/O APPONE IL TIMBRO;
10. GEOMETRA SOCIO DI STUDIO O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;
11. GEOMETRA DIPENDENTE PART-TIME DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE SVOLGE OCCASIONALMENTE LA LIBERA PROFESSIONE;
12. GEOMETRA PERITO (DI ASSICURAZIONE-INFORTUNISTICA, EVENTI ALLUVIONALI ETC. – DI TRIBUNALE);
13. GEOMETRA ADDETTO ALLA SICUREZZA (D.LGS N.626/94);
14. GEOMETRI DIPENDENTI DI AZIENDE, ENTI PUBBLICI O SOCIETA' A MENO CHE:
 - A) IL DIPENDENTE SIA INQUADRATO NEL RUOLO PROFESSIONALE PREVISTO DAL CCNL E L'ATTIVITA', SVOLTA NEL SOLO ED ESCLUSIVO INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO, RIENTRI TRA LE MANSIONI PROPRIE DI TALE RUOLO;
 - B) PRESENTI DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO NELLA QUALE SI ATTESTI CHE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE MANSIONI IL DIPENDENTE NON ESERCITA ATTIVITA' TECNICO PROFESSIONALE RICONDUCEBILE A QUELLA DI GEOMETRA.

Roma, 20 maggio 2009

Il Direttore Generale
Dott. Franco Minuzzi